



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

TERZA SEZIONE CIVILE - UFFICIO FALLIMENTARE

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott.ssa Teresa Giardino	-Presidente rel.
dott.ssa Stefania Monaldi	-Giudice
dott.ssa Elena Stramaccioni	-Giudice

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella procedura iscritta al N. 51 /2022 R.G.Pre-Fall. avente ad oggetto: dichiarazione di fallimento di METAL SOLUTION SRL con sede in UMBERTIDE, VIA BORGO BARAGLIA SN- C.F. 03592750545 .

----- ◊ -----

Con ricorso depositato in data 26.4.2022, Bartolini Gessica più altri 23 lavoratori, premesso di essere tutti creditori nei confronti della società METAL SOLUTION SRL con sede in UMBERTIDE, VIA BORGO BARAGLIA SN UMBERTIDE, della somma complessiva di € 163.929,30, oltre interessi e spese, per mensilità impagate e TFR; che la società aveva di fatto cessato l'attività dal 15.2.2022, costringendo tutti i dipendenti a non lavorare; tutto ciò premesso, instavano per il fallimento della convenuta, ritenendola insolvente.

Nessuno si costituiva per la società per l'udienza del 7.6.2022, nonostante la ritualità della notifica, eseguita dalla cancelleria ex art. 15 L.F.



Rimessa dal G.D. al Collegio per la decisione, il Collegio disponeva con ordinanza del 10.6.2022 sia l'acquisizione di informative a mezzo Guardia di Finanza per l'accertamento della situazione economico-patrimoniale della società, sia l'acquisizione delle pendenze presso gli Enti pubblici e l'Erario, rinviando innanzi al G.D. per l'udienza del 6.9.2022.

Acquisita la documentazione, il G.D. rimetteva al Collegio per la decisione.

----- ◊ -----

Ritiene il Collegio che debba essere dichiarato il fallimento della società convenuta, nella sussistenza di tutti i presupposti di legge.

La nuova formulazione dell'art. 1 co 2 primo periodo L.F. chiarisce definitivamente la regola della ripartizione dell'onere della prova, affermando esplicitamente che l'onere di provare i requisiti di non fallibilità spetta al debitore: la regola generale è quindi quella di fallibilità dell'imprenditore commerciale (individuale e collettivo), superabile mediante prova contraria da parte del debitore che dimostri il possesso congiunto dei tre requisiti.

Ne consegue che i requisiti di non fallibilità costituiscono fatti impeditivi della dichiarazione di fallimento, cioè un'eccezione, che come tale deve essere allegata e provata dall'imprenditore, anche per il principio di vicinanza alla fonte della prova.

Pertanto, se la società debitrice non compare e omette di adempiere all'obbligo di deposito dello stato patrimoniale aggiornato ai sensi dell'art. 15, comma 4, L. F., tale comportamento assume il significato della rinuncia tacita a far valere l'eccezione di non fallibilità.

Peraltro, dalla documentazione acquisita emerge anche in positivo il superamento dei limiti di fallibilità sotto tutti i profili, emergendo in particolare dalle informazioni dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione la presenza di crediti erariali (INPS, INAIL, Amministrazione Finanziaria) per oltre un milione di euro.

Nessun dubbio poi può dirsi sussistente quanto al presupposto dell'insolvenza.

Il debitore non è reperibile presso la sede sociale.



L'attività è cessata quanto meno dal febbraio 2022; dai bilanci acquisiti emerge che la società operava in perdita già da tempo, con reiterate perdite d'esercizio, e non è titolare di patrimonio tale da assicurare il pagamento integrale delle consistenti esposizioni debitorie.

La società è di fatto inattiva, l'assenza di beni aggredibili presso la sede sociale e la irreperibilità indicano l'impotenza patrimoniale e l'incapacità di assolvere ai pagamenti, non potendo ulteriori risorse rinvenire dall'esercizio dell'attività di impresa, cessata.

Nessun ostacolo, infine, quanto all'aspetto relativo alla presenza di un limite di indebitamento minimo, di cui all'u.c. art.15 L.F., già alla luce della entità del solo credito degli istanti, largamente superiore al limite dei 30.000 €.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Perugia, Terza Sezione Civile - Ufficio Fallimentare, in composizione collegiale, letti ed applicati gli artt. 1, 5, 6, 9, 14 e 16 del R.D. 16.3.1942 n°267, così come modificati dal D. Lgs. 05\06 e dal D. Lgs. 169\07;

**Dichiara**

il fallimento della società METAL SOLUTION SRL con sede in UMBERTIDE, VIA BORGO BARAGLIA SN- C.F. 03592750545 .

**Delega**

alla procedura il Giudice dott.ssa Teresa Giardino.

**Nomina**

Curatore la dott.ssa Federica Fagnucci.

**Dispone**

che il Curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare.



**Ordina**

alla fallita di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

**Stabilisce**

il giorno 11/01/2023 Ore 9,30 per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del Giudice Delegato, per la verifica dello stato passivo.

**Assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, termine perentorio fino a trenta giorni prima dell'adunanza per la trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore delle relative domande, avvisando che le domande presentate con modalità diverse saranno irricevibili e che quelle trasmesse dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare in questa sede) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 L.F.

**Dispone**

che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 133 c.p.c. e 17 L.F.

Così deciso in Perugia il 16/09/2022

Il Presidente est.

Dott.ssa Teresa Giardino

